

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie 1

- ★ Regolamento (CEE) n. 2184/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 265/78 per quanto riguarda i prodotti tessili originari di Romania 7

- ★ Regolamento (CEE) n. 2185/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, che proroga il regolamento (CEE) n. 2862/77 concernente i prelievi applicabili alle importazioni di alcuni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Jugoslavia 9

- ★ Regolamento (CEE) n. 2186/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, che sospende l'applicazione di un massimale indicativo stabilito dal regolamento (CEE) n. 702/78 per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo 10

- Regolamento (CEE) n. 2187/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 11

- Regolamento (CEE) n. 2188/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 13

- Regolamento (CEE) n. 2189/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 15

- Regolamento (CEE) n. 2190/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 17

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2191/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale	19
★ Regolamento (CEE) n. 2192/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1557/78 per quanto riguarda la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di conserve di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento danese	21
★ Regolamento (CEE) n. 2193/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), della voce 50.09 della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio . . .	22
★ Regolamento (CEE) n. 2194/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai profilati di ferro o di acciaio, ecc., delle sottovoci 73.11 A II, A III, A IV a) 2 e A IV b) della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio	24
★ Regolamento (CEE) n. 2195/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature, catenacci e lucchetti, della voce 83.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio	26
Regolamento (CEE) n. 2196/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine . . .	28
Regolamento (CEE) n. 2197/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 25 settembre 1978	30
Regolamento (CEE) n. 2198/78 della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

78/774/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 19 settembre 1978, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile	35
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2183/78 DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 1978

relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che la fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie è atta a garantire una migliore cooperazione tra le aziende e gli Stati e può contribuire al risanamento della loro situazione finanziaria;

considerando che in prima fase è preferibile limitare il campo d'applicazione di tale calcolo dei costi al traffico internazionale di merci con treni completi;

considerando che l'informazione, costituita dai calcoli dei costi stabiliti secondo principi uniformi, e il relativo scambio tra le aziende ferroviarie interessate sono importanti per la presa di decisione commerciale concernente le condizioni di accettazione o di rifiuto di un traffico internazionale di merci oppure la cessazione della gestione di un traffico esistente;

considerando che per assistere la Commissione nello studio dell'applicazione dei principi uniformi per il calcolo dei costi e delle misure atte a consentire ulteriori miglioramenti, occorre istituire un comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie fissati dal presente regolamento si applicano ai trasporti internazionali di merci effettuati con treni completi.

2. Per « trasporti internazionali di merci » si intendono i trasporti di merci effettuati con convogli che percorrono le reti di almeno due Stati membri interamente per ferrovia o per traghetto ferroviario.

3. Le parole « effettuati con treni completi » si riferiscono a un convoglio costituito da più vagoni completi presentati contemporaneamente da uno stesso speditore in una stessa stazione e inoltrati direttamente a treno completo all'indirizzo di uno stesso destinatario per una stessa stazione.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie:

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB),
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS);
- Danske Statsbaner (DSB);
- Deutsche Bundesbahn (DB);
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF);
- Coras Iompair Eireann (CIE);
- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS);
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL);

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. C 18 del 23. 1. 1978, pag. 30.

- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS);
- British Railways Board (BRB);
- Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR).

Articolo 3

1. Dal 1° gennaio 1979 le aziende ferroviarie effettuano il calcolo dei costi del trasporto di merci di cui all'articolo 1 secondo il seguente principio generale:

Sono considerati « costi » le modifiche dei costi che comportano, rispetto all'insieme dei costi dell'azienda ferroviaria, l'introduzione di un nuovo traffico, l'aumento o la riduzione del volume di un traffico esistente o la cessazione di tale traffico. Per modifiche si intendono:

- per un nuovo traffico o in caso di aumento del volume di un traffico esistente, i costi supplementari cui l'azienda deve far fronte a seguito dell'accettazione di tale traffico;
- per un traffico esistente e di cui si prevede la cessazione o per la riduzione del volume di un traffico esistente, le economie che derivano dalla cessazione o dalla riduzione di questo traffico.

2. Oltre al calcolo dei costi effettuato secondo il principio generale di cui al paragrafo 1, le aziende ferroviarie calcolano i costi totali definiti all'allegato IV, sempreché l'azienda ferroviaria li utilizzi per le attività ferroviarie contemplate dal presente regolamento o vi sia un accordo con le altre aziende ferroviarie che partecipano allo stesso traffico affinché tali costi siano calcolati.

Articolo 4

1. Il calcolo dei costi è effettuato per lo stesso periodo della durata prevista per il traffico di cui si fissano i costi, tenendo conto delle condizioni economiche di previsione dello stesso periodo.

2. Il calcolo dei costi è determinato in base all'elenco tipo presentato nell'allegato I, secondo le direttive di cui all'allegato II, tenendo conto delle differenti caratteristiche dei traffici di cui un elenco indicativo è contenuto nell'allegato III.

3. Per effettuare il calcolo dei costi le aziende ferroviarie possono utilizzare le basi tipo per il calcolo definite all'allegato IV.

Articolo 5

Nel quadro della loro responsabilità commerciale, le aziende ferroviarie che partecipano ai trasporti internazionali di merci di cui all'articolo 1 comunicano alle altre aziende ferroviarie che partecipano allo stesso traffico, sulla base della reciprocità, su richiesta di queste ultime e a titolo riservato, le informazioni di cui all'articolo 3, indicando le basi utilizzate per il calcolo.

Articolo 6

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo con il compito di assisterla nello studio dell'applicazione dei principi definiti nel presente regolamento.

2. Il comitato dà il suo parere su ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento e esamina i provvedimenti volti a migliorarne le disposizioni.

3. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto da due rappresentanti per Stato membro designati da quest'ultimo. I membri del comitato possono farsi assistere dagli esperti da essi designati. Il comitato è convocato dalla Commissione che ne espleta i compiti di segreteria.

4. La relazione che la Commissione presenterà ogni due anni al Consiglio in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 75/327/CEE metterà in rilievo le conclusioni dei lavori del comitato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

*ALLEGATO I***Elenco tipo degli elementi da prendere in considerazione, in modo adeguato, per il calcolo dei costi**

- 1 — Operazioni terminali
- 2 — Manovre
- 3 — Scorta dei treni
- 4 — Condotta dei veicoli motori
- 5 — Consumo dei veicoli motori
- 6 — Manutenzione dei veicoli motori
- 7 — Manutenzione dei veicoli per merci
- 8 — Preparazione dei veicoli motori
- 9 — Manutenzione del rimanente materiale da trasporto
- 10 — Ammortamento o rinnovo (scegliere) e noleggio dei veicoli motori, dei veicoli per merci nonché di altro materiale da trasporto
- 11 — Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) della via ferrata
- 12 — Manutenzione ed ammortamento o rinnovo (scegliere) degli impianti fissi di trazione elettrica
- 13 — Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) degli impianti di sicurezza e di telecomunicazione
- 14 — Altre spese delle stazioni
- 15 — Servizio generale dei depositi
- 16 — Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) delle opere d'arte
- 17 — Manutenzione e ammortamento o rinnovo (scegliere) degli edifici
- 18 — Manutenzione ed ammortamento o rinnovo (scegliere) degli impianti fissi
- 19 — Servizio amministrativo
- 20 — Altre spese generali
- 21 — Imposte e tasse
- 22 — Oneri generali diversi ed indennità
- 23 — Oneri finanziari
- 24 — Oneri per i servizi marittimi

Totale dei costi

Nota :

1. Le voci concernenti le spese per il personale comprendono i relativi oneri sociali.
2. Quando le aziende ferroviarie comunicano i costi di cui all'articolo 5, indicano (non in cifre — per esempio apponendo una croce) gli elementi che sono stati presi in considerazione per il calcolo dei costi; il totale è espresso in cifre.
3. Per le voci relative ai costi dell'ammortamento e del rinnovo, le aziende ferroviarie seguono la rispettiva prassi contabile abituale, di cui al regolamento (CEE) n. 2830/77 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13.

*ALLEGATO II***Direttive per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3**

I costi il cui elenco è riportato nell'allegato I sono calcolati in base alle seguenti direttive :

1. Il calcolo dei costi tiene conto, per quanto possibile :
 - delle caratteristiche del traffico in questione e di tutti i movimenti ed operazioni connessi a tale traffico ;
 - della situazione di riferimento rispetto alla quale devono essere calcolati i costi (in particolare, il grado di saturazione della capacità degli impianti).
 2. Il calcolo dei costi viene effettuato prendendo in considerazione le risorse impegnate per far fronte alla variazione di traffico prevista, in particolare :
 - se le risorse esistono specificamente per questo traffico o comunque per altri traffici ;
 - le condizioni nelle quali devono essere modificate le risorse ;
 - in quale misura le risorse in personale e in materiale rotabile debbano essere adattate.
 3. Per quanto possibile, si terrà conto dell'eventualità di modifica, nel periodo considerato, delle condizioni nelle quali si svolge il traffico.
-

ALLEGATO III

Elenco indicativo delle caratteristiche di un trasporto e dei dati peculiari di ciascuna azienda ferroviaria interessata in un trasporto, da prendere in considerazione per la fissazione dei costi

I. Caratteristiche generali del trasporto

- natura e volume del traffico da assicurare
- carattere del traffico: regolare, stagionale o occasionale
- frequenza delle spedizioni e durata del traffico
- stazione d'origine e stazioni destinatarie delle spedizioni
- itinerario utilizzato per il trasporto a carico ed eventualmente per il ritorno a vuoto dei carri
- regime di inoltro
- numero di carri per treno
- categoria, tipo e caratteristiche dei carri utilizzati: carri « rete » o carri « privati » — coperti, a sponde alte, piatti ... — tara, lunghezza ...
- peso per spedizione e carico medio per carro
- coefficienti di ritorno e di percorso a vuoto dei carri.

II. Dati peculiari di ciascuna azienda ferroviaria interessata nel trasporto

- distanza d'istradamento sulle linee dell'azienda (per il percorso a carico ed, eventualmente, per il percorso a vuoto)
- durata del ciclo dei carri
- manovra per il percorso a carico ed eventualmente per il ritorno a vuoto dei carri (alla partenza, durante il percorso, all'arrivo)
- per ciascuna sezione di percorso:
 - distanza d'istradamento
 - coefficiente di virtualità delle linee utilizzate (indicante le difficoltà del profilo)
 - categorie delle linee utilizzate (dal punto di vista della classificazione per la manutenzione)
 - veicoli motori utilizzati (modo di trazione, serie)
 - percorso dei veicoli motori (inclusi percorsi a locomotiva isolata e rinforzi)
 - tonnellaggio lordo rimorchiato dai treni (ammissibile e reale)
 - durata di servizio del personale di macchina, di scorta ...

*ALLEGATO IV***Basi tipo per il calcolo dei costi**

Per effettuare il calcolo dei costi di cui all'articolo 3, le aziende ferroviarie possono utilizzare, in modo adeguato, le seguenti basi, dandone indicazione all'atto della comunicazione di cui all'articolo 5:

Per il calcolo previsto all'articolo 3, paragrafo 1:

- i costi variabili, cioè l'insieme dei costi che variano secondo il numero delle operazioni o delle prestazioni effettuate;
- i costi diretti, cioè l'insieme dei costi che possono essere attribuiti direttamente, senza ricorrere ad un criterio di ripartizione, a un'operazione o a un'insieme di operazioni; una prestazione o un insieme di prestazioni;
- i costi evitabili, cioè i costi che potrebbero essere evitati se i servizi o l'attività di cui si calcolano i costi non esistessero.

Per il calcolo previsto all'articolo 3, paragrafo 2:

I costi totali: tutti i costi dell'azienda sono suddivisi tra le varie attività, eventualmente in base a criteri relativi a tali attività, in modo da tener conto dei costi complessivi del periodo in questione.

Per costi complessivi del periodo considerato si intendono gli oneri che per natura formano oggetto dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2830/77, detratti i compensi ricevuti a titolo di normalizzazione dei conti nonché i versamenti che la regolamentazione comunitaria in materia di aiuti ai trasporti definisce espressamente come « aiuti » e che non sono assimilabili alle entrate; fermo rimanendo però che quelle reti, che per il calcolo dei costi non operano tali detrazioni, lo dichiarino all'atto della comunicazione di cui all'articolo 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2184/78 DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 265/78 per quanto riguarda i prodotti tessili originari di Romania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che tra la Comunità e alcuni paesi fornitori sono stati negoziati accordi riguardanti gli scambi commerciali di prodotti tessili nel periodo 1° gennaio 1978 — 31 dicembre 1982 e che, a norma di questi accordi, detti paesi hanno accettato una limitazione quantitativa delle loro esportazioni di taluni prodotti tessili della Comunità durante detto periodo;

considerando che, in attesa della conclusione formale di questi accordi e dell'espletamento delle procedure richieste per la loro entrata in vigore, il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 265/78⁽¹⁾, ha subordinato l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ed un regime comune di autorizzazione e di limitazione quantitativa sino al 31 dicembre 1978;

considerando che, in conformità degli articoli 14 e 15 dell'accordo tessile negoziato tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania, si

sono svolte consultazioni in seguito alle quali si è giunti alla conclusione comune di modificare la ripartizione tra gli Stati membri del limite quantitativo per la categoria 2 e di instaurare un nuovo limite quantitativo per la sottocategoria 2 a) nel 1978;

considerando che è opportuno che la Comunità applichi i risultati di queste consultazioni e che, a tal fine, è necessario apportare alcune modifiche dell'allegato del regolamento (CEE) n. 265/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi delle merci che rientrano nelle categorie 2 e 2 a), originarie di Romania, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 265/78, sono sostituiti dai limiti quantitativi che figurano per tali categorie nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. L 42 dell'11. 2. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice-Nimex (1978)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° 1. al 31. 12. 1978
2	55.09	55.09-01; 02; 03; 04; 05; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 29; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 41; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, veluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Romania	D F I BNL UK IRL DK CEE	Tonn.	1 603 1 028 315 750 78 53 216 4 043
2	55.09	55.09-03; 04; 05; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 92; 93; 97	a) di cui: non greggi né imbianchiti	Romania	D F I BNL UK IRL DK CEE	Tonn.	1 203 502 202 150 70 50 202 2 379

REGOLAMENTO (CEE) N. 2185/78 DEL CONSIGLIO**del 19 settembre 1978****che proroga il regolamento (CEE) n. 2862/77 concernente i prelievi applicabili alle importazioni di alcuni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Jugoslavia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che il regime applicabile all'importazione di taluni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Jugoslavia è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2862/77 ⁽²⁾; che tale regime è applicabile fino al 31 agosto 1978;considerando che sussistono i motivi dell'istituzione di tale regime; che, in applicazione del suo articolo IX, l'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽³⁾ sarà tacitamente rinnovato; che è dunque opportuno prorogare l'applicazione del detto regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 31 agosto 1978 che figura all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2862/77 è sostituita da quella del 31 dicembre 1978.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1978.

Tuttavia, il prelievo fissato in applicazione del presente regolamento è applicabile, per il periodo dal 1° settembre 1978 fino alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, soltanto su richiesta dell'interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ Parere reso il 15 settembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 330 del 23. 12. 1977, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 224 del 13. 9. 1973, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2186/78 DEL CONSIGLIO**del 19 settembre 1978****che sospende l'applicazione di un massimale indicativo stabilito dal regolamento (CEE) n. 702/78 per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù del protocollo n. 1 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, la Comunità ha stabilito con regolamento (CEE) n. 702/78 ⁽¹⁾, i massimali indicativi applicabili nel 1978 alle importazioni di taluni prodotti originari di questo paese; che il suddetto protocollo prevede che, se nel corso di due anni consecutivi le importazioni del prodotto soggetto a un massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospenda l'applicazione del massimale;

considerando che dai bilanci statistici comunitari relativi al 1976 ed al 1977 risulta che le importazioni di taluni prodotti soggetti a massimali non hanno raggiunto, nel corso di questi anni, il 90 % di uno dei massimali indicati; che è perciò opportuno che la Comunità sospenda, nel 1978, l'applicazione del massi-

male valido per le importazioni dei prodotti in questione; che è tuttavia opportuno continuare a seguire l'evoluzione di queste importazioni mediante una sorveglianza statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante il 1978 viene sospesa l'applicazione del massimale indicativo stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 702/78 per le importazioni dei prodotti indicati a fronte del numero d'ordine I P 11 nell'allegato I del suddetto regolamento.

Queste importazioni rimangono soggette a sorveglianza comunitaria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. L 102 del 14. 4. 1978, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2187/78 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1815/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1815/78 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 10. 8. 1978, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 settembre 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	82,69
10.01 B	Frumento duro	125,89 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	86,05 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	85,82
10.04	Avena	71,58
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	78,45 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	42,12 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	80,36 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	126,01
11.01 B	Farine di segala	131,37
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	205,20
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	135,89

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2188/78 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 1816/78⁽³⁾ e dai successivi rego-
lamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle
allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai
prelievi fissati in anticipo per le importazioni di
cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regola-
mento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente
all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21
settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 1° 8. 1978, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 settembre 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0,32	0,32	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,61	0,61	0,61
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,80	0,80	0,64
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,09	1,09	1,09	1,09
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,81	0,81	0,81	0,81
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,95	0,95	0,95	0,95

REGOLAMENTO (CEE) N. 2189/78 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2059/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2145/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2059/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 240 del 10. 9. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 251 del 14. 9. 1978, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 settembre 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽²⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p> I. risone :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso semigreggio :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> I. riso semilavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso lavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>C. Rotture</p>	<p></p> <p>86,06</p> <p>121,56</p> <p></p> <p>107,58</p> <p>151,95</p> <p></p> <p>125,67</p> <p>220,60</p> <p></p> <p>133,84</p> <p>236,48</p> <p>50,86</p>	<p></p> <p>40,03</p> <p>57,78</p> <p></p> <p>50,79</p> <p>72,98</p> <p></p> <p>52,94</p> <p>100,44</p> <p></p> <p>56,67</p> <p>107,99</p> <p>22,93</p>

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2190/78 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2060/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/78⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 240 del 1° 9. 1978, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 14. 9. 1978, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 settembre 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2191/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1978

che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1978.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(7) GU n. L 162 del 1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 settembre 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	20,00
	B. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	21,29 ⁽¹⁾
(b) altri zuccheri greggi	17,00 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2192/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1978

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1557/78 per quanto riguarda la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di conserve di carni bovine detenute dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1557/78 della Commissione, del 5 luglio 1978, relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2164/78⁽⁴⁾, fissa nell'allegato I i prezzi di vendita di queste conserve ;

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2164/78 ; che occorre pertanto rettificare il regolamento in oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1557/78, alla voce « Danmark », colonna b), l'importo di « 100,0 » per le conserve destinate ad essere esportate è sostituito dall'importo di « 90,0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1978. Esso è applicabile a decorrere dal 18 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1978, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 184 del 6. 7. 1978, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 254 del 16. 9. 1978, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2193/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), della voce 50.09 della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato C del regolamento stesso, entro il limite di un massimale comunitario, pari all'87 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati al suo allegato D esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni, in tonnellate, nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno o l'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato C del regolamento stesso; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.

considerando che per i tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 97 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 19,40 tonnellate; che, alla data dell'11 settembre 1978, le importazioni nella Comunità di tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1197/78 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 24 settembre 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
50.09	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2194/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai profilati di ferro o di acciaio, ecc., delle sottovoci 73.11 A II, A III, A IV a) 2 e A IV b) della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per i profilati di ferro o di acciaio, ecc., delle sottovoci 73.11 A II, A III, A IV a) 2 e A IV b) della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è

fissato a 543 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 271 500 unità di conto; che, alla data del 12 settembre 1978, le importazioni nella Comunità di profilati di ferro o di acciaio, ecc., delle sottovoci 73.11 A II, A III, A IV a) e A IV b) della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 24 settembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: II. semplicemente fucinati III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 2. ottenuti o rifiniti a freddo b) altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2195/78 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature, catenacci e lucchetti, della voce 83.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 15 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso —, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le serrature, catenacci e lucchetti, della voce 83.01 della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 3 011 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 451 650 unità di conto; che, alla data del 12 settembre 1978, le importazioni nella Comunità di serrature, catenacci e lucchetti, della voce 83.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 24 settembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2196/78 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1978****che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi

supplementari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE⁽⁶⁾, (CEE) n. 564/68⁽⁷⁾, (CEE) n. 998/68⁽⁸⁾, (CEE) n. 2260/69⁽⁹⁾, e (CEE) n. 1570/71⁽¹⁰⁾, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.
(3) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.
(4) GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.
(5) GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 29.

(6) GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.
(7) GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.
(8) GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.
(9) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.
(10) GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo supplementare	Origine dell'importazione
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati	6,50	origine : Repubblica democratica di Germania (1)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. prosciutti, anche in parti, non disossati 6. altre : aa) disossate e congelate bb) non nominate	15,00 14,00 30,00 30,00	origine : Repubblica democratica di Germania (1) origine : Repubblica sudafricana origine : Nuova Zelanda origine : Nuova Zelanda
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	7,00	origine : Svezia
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : III. non nominate : a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica : 2. altre, contenenti in peso : aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine : 11. Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	22,00	origine : Polonia e Romania

(1) Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2197/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1978

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 25 settembre 1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha fissato le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro ammontare;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini vivi, della posizione 01.03 A II b); che conviene fissare una restituzione per questo prodotto tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di alcuni prodotti della posizione 02.01 A III a destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/77⁽⁵⁾; che conviene fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto in particolare delle condizioni di concorrenza su tali mercati;

considerando che per i prodotti delle sottovoci 02.06 B I b) 3 bb) e 6 bb), conviene limitare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative di ciascuno dei prodotti considerati in queste sottovoci, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale;

considerando che per mantenere in avvenire delle possibilità di esportazione dei prodotti delle sottovoci 02.06 B I b) 3 aa), 4 aa), 5 aa) e 6 aa), conviene prendere una restituzione paragonabile a quella concessa per i prodotti secchi o affumicati;

considerando che per assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani della voce tariffaria 02.06 B I b) 3 bb) e 7 bb) occorre una restituzione il cui importo sia stabilito tenendo conto della condizione di accesso nel mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.06 B I b) ex 7, conviene limitare la concessione della restituzione ai prodotti la cui qualità è paragonabile a quella dei prodotti della sottovoce 02.06 B I b) 3, 4 e 5;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi tradizionalmente più importanti importatori dei prodotti delle sottovoci ex 16.01 A, ex 16.01 B I e II, ex 16.02 A II, ex 16.02 B III a) 2 aa) 11, 22, 33, bb) e cc), dell'allegato del presente regolamento, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 settembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 25 settembre 1978

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(UC/100 kg)
		Ammontare delle restituzioni
01.03	Animali vivi della specie suina :	Peso netto
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	b) non nominati	12,00
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	a) domestica :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	18,00
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	15,00
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	15,00
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	15,00
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	12,00
	6. altre :	
	ex aa) disossate e congelate :	
	(11) prosciutti, spalle e lombate, anche in parti (a)	18,00
	ex bb) non nominate :	
	(11) prosciutti, spalle e lombate, anche in parti (a)	18,00
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	B. della specie suina domestica :	
	I. Carni :	
	b) secche o affumicate :	
	2. Mezzene bacon, $\frac{3}{4}$ anteriori, $\frac{3}{4}$ posteriori o parti centrali :	
	cc) $\frac{3}{4}$ posteriori o parti centrali	13,50
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati :	
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	17,00
	bb) altri :	
	(11) « prosciutto di Parma », « prosciutto di San Daniele » (b)	40,00
	(22) altri	24,00
	4. Spalle, anche in parti, non disossate :	
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	13,50
	5. Lombate, anche in parti, non disossate :	
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	17,00
	6. Pancette (ventresche), anche in parti :	
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	11,50
	bb) altre	11,50

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(UC/100 kg)	
		Ammontare delle restituzioni	
		Peso netto	
02.06 (seguito)	7. altre :		
	ex aa) leggermente secchi o leggermente af- fumicati :		
	(11) prosciutti, spalle e lombate, anche in parti		17,00
	ex bb) non nominate :		
	(11) « prosciutto di Parma », « pro- sciutto di San Daniele », anche in parti (b)		40,00
	(22) prosciutti, spalle e lombate, an- che in parti		24,00
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate all'alimentazione umana :		
	A. di fegato		18,00
	B. altri (c) :		
	I. salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (d)		40,00
	II. non nominati		25,00
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate all'alimentazione umana :		
	A. di fegato :		
	II. altre		15,00
	B. altre :		
	III. non nominate :		
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica :		
	2. altre, contenenti in peso :		
	aa) 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :		
	11. Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti		
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti d'America		20,00
	— altre destinazioni		40,00
	22. Spalle, anche in parti :		
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti d'America		16,50
	— altre destinazioni		32,00
	33. altre		20,00
	bb) 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine		11,00
	cc) meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine		6,00

- (a) Le parti possono essere classificate in questa sottovoce solo se il loro stato permette l'identificazione della loro provenienza da prosciutti, spalle o lombate di suini.
- (b) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.
- (c) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.
- (d) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2198/78 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1550/

78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 257 del 20. 9. 1978, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 settembre 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,04 21,93 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 1978

riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile

(78/774/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che occorre istituire sistemi d'informazione che consentano alle istituzioni della Comunità di essere tenute al corrente delle attività delle flotte di paesi terzi, le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali; che questi sistemi d'informazione devono inoltre facilitare la consultazione a livello comunitario;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di prendere a livello comunitario le misure necessarie per l'applicazione congiunta, da parte degli Stati membri, di contromisure nei confronti delle attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie per istituire un sistema che gli consenta di raccogliere

⁽¹⁾ GU n. C 131 del 5. 6. 1978, pag. 40.

⁽²⁾ Parere reso il 1° giugno 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

informazioni sulle attività delle flotte di paesi terzi le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali.

2. Tale sistema deve permettere a ciascuno Stato membro di raccogliere, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, informazioni:

- sul livello dei servizi di navigazione offerti,
- sulla natura, il volume, il valore, l'origine e la destinazione delle merci caricate o scaricate negli Stati membri interessati dalle navi impegnate in tali servizi, e
- sul livello delle tariffe fissate per tali servizi.

Articolo 2

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide quali siano i paesi terzi alle cui flotte venga applicato in comune il sistema di informazione.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 deve specificare il tipo di navigazione mercantile cui si applica il sistema di informazione, la data di introduzione di quest'ultimo, la periodicità delle informazioni nonché il genere delle informazioni da raccogliere tra quelle enumerate all'articolo 1.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione periodicamente oppure su richiesta di quest'ultima le informazioni raccolte con il suo sistema d'informazione.

4. La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme. L'articolo 4 della decisione 77/587/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali⁽¹⁾ si applica a tali informazioni.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione esaminano regolarmente, nell'ambito della procedura di consultazione prevista dalla decisione 77/587/CEE e sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, le attività delle flotte dei paesi terzi indicati nelle decisioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Il Consiglio può decidere, all'unanimità, che gli Stati membri applichino congiuntamente, nelle loro rela-

zioni con un paese terzo o un gruppo di paesi terzi oggetto di una decisione prevista all'articolo 2 della presente decisione, contromisure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare unilateralmente i sistemi di informazione e le contromisure nazionali.

Articolo 6

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano quanto prima e al più tardi il 31 dicembre 1978 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. L 239 del 17. 9. 1977, pag. 23.